

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

Sabato 10 Marzo 1945 - XXIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO IN ITALIA

Gazzetta Ufficiale Parte I	}	Annuo	L. 100		Gazzetta Ufficiale Parte II	}	Annuo	L. 60
		Semestrale	50				Semestrale	30
Bollettino delle estrazioni (Sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle): Annuo L. 50								
Prezzo di vendita dei fascicoli separati: L. 2 a copia								

MODALITA PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale d'Italia » è di L. 4, per gli annunci giudiziari e di L. 5, per ogni altro annuncio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annuncio originale comunicato per la inserzione esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 30 per gli annunci giudiziari e di L. 50 per gli altri annunci. Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo da L. 8, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo. Qualora l'annuncio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei rigi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei rigi e degli spazi di rigi occupati dal testo, esclusa, ben

s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta. Gli avvisi con immediata scadenza di termini saranno pubblicati nel fascicolo della « Gazzetta Ufficiale d'Italia » del giorno « feriale » immediatamente successivo alla ricezione. Agli effetti del R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2%. Inoltre, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo degli annunci soggetti a tassa di pubblicità è dovuta la tassa proporzionale dell'1,80% comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Le richieste di abbonamento e inserzioni devono essere indirizzate alla Libreria dello Stato, Via Canova 31, Milano. Il relativo importo può essere versato sul conto corrente postale n. 2/1970. Anche presso il negozio della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3, è in vendita la « Gazzetta Ufficiale d'Italia » e si accettano abbonamenti e avvisi.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1944-XXIII, n. 1035.

Imposta di registro per i contratti dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili pag. 293

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1944-XXIII, n. 1036.

Modifica dello statuto dell'E.G.E.L.I. ed istituzione del posto di Direttore Generale pag. 294

1945

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1945-XXIII, n. 50.

Revoca del procedimento per decreto per reati di competenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato pag. 295

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1945-XXIII.

Approvazione dello statuto dell'Impresa in nome collettivo « Sargas » Officine Grafiche e Legatoria, con sede in Milano pag. 296

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Pubblicazione per rettifica di intestazione pag. 296

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1944-XXIII, n. 1035.
Imposta di registro per i contratti dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la convenzione 30 giugno 1936-XIV e l'atto addizionale 29 aprile 1938-XVI, stipulati tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili « A.N.I.C. » per l'esecuzione e l'esercizio di due impianti di idrogenazione combustibili in Bari e Livorno;

Ritenuto che l'A.N.I.C. si è assunto l'onere di provvedere, per il periodo di un decennio, alla produzione di materia indispensabile ai fini della condotta della guerra, e, quindi, di supremo interesse nazionale;

Considerato che con la convenzione suddetta lo Stato si è impegnato, tra l'altro, a rimborsare all'A.N.I.C., in dieci anni e in ragione del 10% all'anno, tutti i capitali da essa investiti negli impianti; a corrispondere sul detto capitale l'interesse del 6%; a sostenere, in quota proporzionale al capitale, le spese generali e di manutenzione; a dare, infine, un compenso determinato nel 10% dei capitali investiti e in due centesimi per ogni chilogrammo di benzina prodotto;

Considerato che l'Azienda non si trova in conseguenza alle attuali contingenze, in condizione di eseguire il pagamento delle notevoli somme da essa dovute a norma della vigente legge di registro per imposta sulla convenzione suddetta e sugli atti addizionali stipulati e stipulandi; e ritenuta la opportunità di evitare all'Azienda un aggravio tale da incidere sulle remunerazioni di esercizio, con conseguente risarcimento da parte dello Stato che si è reso garante di un minimo delle remunerazioni stesse;

Visto il decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana in data 8 ottobre 1943-XXI, riguardante la sfera di competenza e il funzionamento degli organi di Governo;

Decreta:

Articolo Unico.

La convenzione 30 giugno 1936-XIV e gli atti addizionali stipulati e da stipularsi tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili « A.N.I.C. » in dipendenza

della detta convenzione per l'esecuzione e l'esercizio di impianti di idrogenazione combustibili, sono soggetti all'imposta proporzionale di registro dell'1% sul cumulo dei corrispettivi che lo Stato si è assunto l'obbligo di pagare alla Azienda a titolo di ammortamento degli impianti, quale sarà per risultare alla fine della convenzione.

Il presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia, previa registrazione alla Corte dei Conti, ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio dei Ministri.

P. C. 316, il 31 dicembre 1944-XXIII.

Il Ministro per le Finanze: PELLEGRINI

V.° Il Guardasigilli: PISENTI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 febbraio 1945-XXIII.
Atti Ministeriali di Governo, Registro n. 7, foglio n. 17.

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1944-XXIII, n. 1036.

Modifica dello Statuto dell'E. G. E. L. I. ed istituzioni del posto di Direttore Generale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sul trattamento dei beni ebraici;

Visto il decreto 27 marzo 1939, n. 665, che ha approvato lo Statuto dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare;

Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1994, riguardante modifiche alla legge di guerra in materia di beni appartenenti a sudditi nemici;

Visto il decreto legislativo in data 4 gennaio 1944, n. 2, contenente modifiche alle disposizioni riguardanti i beni e le aziende ebraiche di cui al predetto decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126;

Visto l'art. 17 della legge 16 giugno 1939, n. 942, riguardante la requisizione dei beni espropriati dalle esattorie e rimasti invenduti al secondo incanto;

Visto il decreto legislativo del Duce 31 marzo 1944-XXII, n. 109, che approva lo Statuto e il regolamento dell'Ente;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1944, n. 685, relativo all'adeguamento del trattamento tributario per i beni gestiti dall'Ente;

Ritenuta la necessità di modificare lo statuto dell'Ente per disporre l'istituzione del posto di Direttore Generale onde meglio assicurare il funzionamento dell'Ente;

Visto il Decreto legislativo del Duce 8 ottobre 1943-XXII e 18 gennaio 1944-XXII, n. 41, relativi alla sfera di competenza ed al funzionamento degli organi di Governo;

Decreta:

Art. 1.

Lo Statuto dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare in seno al decreto legislativo del Duce 31 marzo 1944-XXII, n. 109, è sostituito da quello annesso al presente provvedimento, composto di numero 18 articoli.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia e sarà, previa registrazione alla Corte dei Conti, ratificato dal Consiglio dei Ministri ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Posta Civile 316, addì 30 dicembre 1944-XXIII.

Il Ministro: PELLEGRINI

V.° Il Guardasigilli: PISENTI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 21 febbraio 1945-XXIII.
Atti Ministeriali di Governo, Registro n. 7, foglio n. 16.

Statuto dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare

Art. 1. — L'Ente di Gestione e Liquidazioni Immobiliari ha il compito di provvedere all'acquisto, alla gestione, alla trasformazione ed alla vendita di beni immobiliari, con le loro pertinenze di beni mobiliari; nonché di aziende industriali e commerciali, nell'interesse o d'incarico dello Stato.

L'Ente ha personalità giuridica. Esso ha un fondo di dotazione di 20 milioni, da stanziare con provvedimento del Ministro delle Finanze, sul bilancio del Ministero stesso.

Per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

L'Ente potrà inoltre, con la preventiva autorizzazione del Ministro per le Finanze, contrarre mutui ed ottenere sovvenzioni dagli Istituti all'uopo autorizzati per il fabbisogno finanziario dipendente dalla propria attività.

L'Ente ha la sua sede legale in Roma, temporaneamente trasferita a S. Pellegrino Terme.

Art. 2. — L'E.G.E.L.I. compie tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dei propri fini.

Art. 3. — Sono organi dell'Ente: il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione, la Giunta esecutiva, il Direttore Generale.

Art. 4. — Il Presidente è nominato con decreto del Ministro delle Finanze, per un triennio, e può essere confermato. Egli è capo dell'Amministrazione dell'Ente ed ha la legale rappresentanza dell'Ente stesso.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva, e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta stessi.

Il Presidente ha la facoltà di conferire procure speciali per determinati atti e per determinate specie di atti.

In caso di urgenza il Presidente prende tutti i provvedimenti di competenza della Giunta esecutiva e ne riferisce a questa nella prima seduta successiva per la relativa ratifica.

Art. 5. — Uno dei membri del Consiglio d'Amministrazione è annualmente designato dal Consiglio stesso a fungere da vice Presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 6. — Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente e di otto membri nominati dal Ministro per le Finanze e cioè:

— 2 consiglieri scelti tra funzionari di grado non inferiore al VI del Ministero delle Finanze;

— 1 consigliere scelto tra i funzionari dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;

— 1 consigliere in rappresentanza dell'Ispettorato per la demografia e la razza;

— 1 consigliere su proposta del Segretario del P.F.R. Ministro Segretario di Stato;

— 1 consigliere su proposta del Ministro per la Giustizia;

— 1 consigliere su proposta del Ministro per l'Agricoltura e Foreste;

— 1 consigliere su proposta del Ministro per l'Economia Corporativa.

I consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere confermati nella carica stessa.

Con decreto del Ministro per le Finanze sono determinate le indennità assegnate al Presidente ed ai componenti il Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione nomina il segretario.

Art. 7. — Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri per il funzionamento dell'Ente.

Esso delibera un apposito regolamento interno da approvarsi dal Ministro per le Finanze, per stabilire le norme di assunzione e di stato giuridico ed il trattamento economico, a qualsiasi titolo, di attività e di quiescenza del personale. Designa al Ministro per le Finanze, per la nomina, il Direttore Generale dell'Ente e ne fissa la retribuzione.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente il quale ne dà tempestivo avviso ai consiglieri ed ai sindaci effettivi.

Il Direttore Generale assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo ed è tenuto ad espi-

mere in ogni deliberazione il proprio parere che deve essere trascritto nel relativo verbale.

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno cinque componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8. — Il Consiglio d'Amministrazione nomina nel suo seno la Giunta esecutiva determinandone le attribuzioni ed i poteri.

La Giunta è composta di cinque membri fra i quali, il Presidente.

Il Direttore Generale assiste alle riunioni della Giunta con voto consultivo ed è tenuta ad esprimere in ogni deliberazione il proprio parere che deve essere trascritto nel relativo verbale.

Funge da Segretario della Giunta esecutiva il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente, il quale ne dà tempestivo avviso ai membri ed ai sindaci effettivi.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno tre membri compreso fra essi il Presidente e, in caso di assenza o legittimo impedimento, il Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 9. — La Giunta esecutiva delibera sulle operazioni per le quali sia stata delegata dal Consiglio di Amministrazione ed entro i limiti della delegazione stessa.

Non possono essere delegate alla Giunta le deliberazioni:

a) sulla formazione del bilancio;

b) sul conferimento di deleghe delle mansioni dell'Ente, quando le deleghe non sono limitate a singole gestioni, specificatamente indicate, di determinati beni o aziende, ma si riferiscono, invece, a mansioni che vengono genericamente affidate ad un delegato per intere circoscrizioni territoriali.

Le deliberazioni della Giunta sono comunicate al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 10. — Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e della Giunta esecutiva sono inserite in appositi registri di verbali e vengono autenticate con la firma del Presidente e del Segretario.

Le deliberazioni prese dal Presidente in via d'urgenza a norma dell'art. 4 sono trascritte in apposito registro e firmate dal Presidente.

Dei verbali relativi alle deliberazioni di cui al presente articolo e delle deliberazioni del Presidente, il Segretario del Consiglio d'Amministrazione può, con l'autorizzazione del Presidente, rilasciare copia od estratto.

Art. 11. — Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti nominati con decreto del Ministro delle Finanze. Uno dei sindaci effettivi è scelto fra i magistrati della Corte dei Conti.

La Presidenza è affidata dal Ministro delle Finanze ad un funzionario dipendente da esso incluso nei tre membri effettivi.

I sindaci effettivi ed i supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Con decreto del Ministro per le Finanze sono fissate le retribuzioni spettanti ai sindaci.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione dell'Ente e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello Statuto; assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva ed hanno in generale i poteri e gli obblighi che la legge attribuisce ai sindaci delle Società Commerciali, in quanto applicabili.

Il Collegio dei sindaci presenta al Ministro per le Finanze una relazione annuale in accompagnamento del bilancio della gestione dell'Ente.

Art. 12. — L'esercizio finanziario dell'Ente si riferisce all'anno solare. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio d'Amministrazione sottopone all'approvazione del Ministro delle Finanze il bilancio dell'Ente, accompagnandolo con particolareggiata relazione sull'attività svolta.

Art. 13. — I proventi della gestione dei beni di proprietà dell'Ente, gli oneri dell'esercizio e le spese generali di amministrazione, sono registrati nel conto spese e proventi.

Il saldo di tale conto è versato annualmente al bilancio delle entrate dello Stato dopo l'approvazione del bilancio.

I proventi dei beni di cui l'Ente ha la gestione nell'interesse o per conto dello Stato nonché gli introiti effettuati per riscossioni di capitali o alienazioni riguardanti tali beni,

sono versati nei modi e nei termini stabiliti dalle relative disposizioni.

Art. 14. — Il Direttore Generale che dura in carica tre anni e può essere anche riconfermato, regge gli uffici dell'Ente e ne ha la responsabilità verso il Presidente. Esercita pertanto tutti i necessari controlli e propone al Presidente i provvedimenti da adottarsi nei confronti del personale e dell'andamento del servizio.

Art. 15. — La qualità di funzionario od impiegato dell'Ente è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico o con l'esercizio di qualsiasi professione, commercio o industria.

I funzionari e gli impiegati non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e sindaci di società, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16. — È fatto divieto ai consiglieri di Amministrazione, ai sindaci, ai funzionari di direzione ed agli impiegati dell'Ente di acquistare beni dell'Ente e comunque di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette con l'Ente, ovvero con acquirenti di beni immobili di proprietà dell'Ente.

I funzionari e gli impiegati dell'Ente sono obbligati al segreto di ufficio.

Art. 17. — L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare è parificato ad ogni effetto nel trattamento tributario, alla Amministrazione dello Stato: per la notificazione ad istanza dell'Ente medesimo, per le copie degli atti ad esso rilasciati e per le misure ipotecarie, come pure per i certificati delle iscrizioni e trascrizioni, nonché per i certificati catastali storici rilasciati nell'interesse dell'Ente, si osservano le disposizioni vigenti per tali adempimenti quando sono richiesti dallo Stato.

Agli effetti delle imposte dirette la equiparazione dell'Ente alle Amministrazioni dello Stato nel trattamento tributario riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

Le imposte di registro per gli atti di alienazione dei beni attribuiti in proprietà od in gestione all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare sono ridotte come segue:

a) alla aliquota dell'1,50 per cento fino al valore di L. 5.000;

b) alla aliquota del 10 per cento oltre al valore di lire 5.000.

Le imposte di trascrizione, i diritti catastali e gli onorari notarili di alienazione dei beni attribuiti in proprietà od in gestione all'Ente gestione e liquidazione immobiliare sono ridotti alla metà dell'ordinario ammontare, quando non trovino applicazione disposizioni più favorevoli.

Art. 18. — Gli atti costitutivi di società che dovessero essere formate con il consenso del Ministro per le Finanze, per rilevare aziende industriali e commerciali attribuite in proprietà o in gestione all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare sono esenti da tasse di bollo e registro.

Gli atti con i quali società anonime regolarmente costituite rilevano aziende attribuite ovvero gestite dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare sono registrati e trascritti con la tassa di L. 40 ai sensi dell'art. 13 del Decreto legge 19 agosto 1943, n. 737.

I diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono ridotti al quarto.

Il Ministro per le Finanze: PELLEGRINI

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1945-XXIII, n. 50.

Revoca del procedimento per decreto per reati di competenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto del Duce 22 marzo 1944-XXII, n. 95, sulla estensione del giudizio per decreto ai reati di competenza del tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Visto il decreto del Duce 8 ottobre 1943-XXI sulla sfera di competenza ed il funzionamento degli organi di Governo; Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;

Decreta:

È revocata la facoltà di pronunziare la condanna con decreto senza procedere a dibattimento, concessa al tribunale

speciale per la difesa dello Stato dall'art. 1 del decreto 22 marzo 1944-XXII, n. 95.

Restano salvi gli effetti dei decreti di condanna pronunciati prima della entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, da sottoporre a ratifica del Consiglio dei Ministri, sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale d'Italia », previa registrazione alla Corte dei Conti, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dalla sua Sede, addì 15 febbraio 1945-XXIII.

Il Ministro: PISENTI

V.° Il Guardasigilli: PISENTI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 20 febbraio 1945-XXIII.
Atti Ministeriali di Governo, Registro n. 7, foglio n. 8.

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1945-XXIII,

Approvazione dello Statuto dell'Impresa in nome collettivo « Sagdos » Officine Grafiche e Legatoria con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Visto il Decreto Legislativo 12 febbraio 1944-XXII, n. 375, concernente la socializzazione delle imprese;

Visto il Decreto Legislativo 24 giugno 1944-XXII, n. 382, che determina l'entrata in vigore del Decreto predetto;

Visto il Decreto Legislativo 12 ottobre 1944-XXII, n. 861;

Visto il proprio Decreto 13 settembre 1944-XXII, concernente la socializzazione delle imprese inquadrate nella Federazione Nazionale Fascista esercenti l'industria grafica ed affini;

Visto il Decreto Legislativo 30 agosto 1944-XXII, n. 518, che dà facoltà al Ministro per l'Economia Corporativa di procedere alla formazione ed alla approvazione dello Statuto delle imprese sottoposte alla disciplina della socializzazione;

Visto lo Statuto disposto dall'impresa in nome collettivo « Sagdos » Officine Grafiche e Legatoria con sede in Milano;

Considerato che lo Statuto suddetto non risulta adeguato alle norme sulla socializzazione, e che, pertanto, deve procedersi alla sua approvazione con le modifiche disposte d'Ufficio da questo Ministero;

Decreta:

Art. 1.

È approvato lo Statuto dell'impresa in nome collettivo « Sagdos » Officine Grafiche e Legatoria con sede in Milano, adeguato ai sensi del Decreto Legislativo 30 agosto 1944-XXII, n. 518, alle norme dei Decreti Legislativi 12 febbraio 1944-XXII, n. 375 e 12 ottobre 1944-XXII, n. 861, concernenti la socializzazione delle imprese, previe modifiche apportate d'Ufficio.

Art. 2.

Copia dello Statuto suddetto verrà trasmessa al Tribunale di Milano per l'iscrizione nel Registro delle imprese, nonché alla impresa interessata.

Art. 3.

Entro 30 giorni dalla data del presente Decreto l'impresa provvederà a convocare i lavoratori dipendenti per la costituzione del Consiglio di Gestione.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Nord Italia, 27 gennaio 1945-XXIII.

Il Ministro: TARCHI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3° Pubblicazione)

Pubblicazione per rettifica di intestazione

Si dichiara che le rendite seguenti per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentre invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titoli delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 3,50 % (1906)	234890	28,—	Challier Teodoro Alfonso, Anastasia Dorotea, Filiberto Luigi e Maria Silvia di Giovanni Battista, minori, sotto la patria potestà del padre domiciliato a Pourrieres, fraz. del Comune di Usseaux (Torino).	Challier Teodoro Alfonso, Maria Anastasia, Dorotea ecc.
Idem	669465	84,—	Confalonieri Carolina, fu Giacomo, nubile, domiciliata a Vigevano (Pavia).	Confalonieri Angela, Giovanna Carolina, ecc. ecc.
Idem	825808	994,—	Marino G. Battista di Michele domiciliato a Giaglione (Torino).	Marino G. Battista di Giovanni, ecc. ecc.
P. R. 3,50 % (1934)	402389	3.409,—	Idem	Idem

Ai termini dell'art. 167 del Regolamento Generale del Debito Pubblico approvato con R. D. 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso numero 5, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificata.

Posta Civile 316, 7 febbraio 1945-XXIII.

Il Direttore Generale: MODICA

COCO LUIGI, direttore agg.

BARTESAGHI ANTONIO, gerente

Istituto Poligrafico dello Stato.